

Pubblicato il 12/10/2017

Sent. n. 1506/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2017, proposto da:

Rocco Foti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Panuccio e Anna Lisa Palamara, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Paolo Battaglia, in Catanzaro, alla via Lidonnici, n. 12;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 15 - Compatibilità paesaggistica e danno ambientale, del 30 marzo 2017, prot.n. 108684/SIAR, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con cui viene applicata la sanzione pecuniaria per danni ambientali nella misura di € 12.135,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

a) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe la Regione Calabria ha irrogato a Rocco Foti la sanzione amministrativa di € 12.135,00 per il danno ambientale cagionato dall'edificazione abusiva di un manufatto in zone soggette a vincoli paesaggistici in Reggio Calabria, località Salice, via Sabaudia, n. 132;

b) il destinatario della sanzione l'ha impugnata d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo la prescrizione della sanzione;

c) la Regione Calabria si è costituita per resistere al ricorso, argomentando nel senso dell'imprescrittibilità della sanzione di cui si tratta o, comunque, del non compimento del termine prescrizionale;

d) alla camera di consiglio del 19 luglio 2017, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in diritto che:

- e) l'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497, divenuto poi art. 164 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale; pertanto è applicabile anche a tale sanzione il principio contenuto nell'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"*; disposizione, quest'ultima, applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689 del 1981); e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria;
- f) nell'applicare tale regola, con riguardo all'individuazione del *dies a quo* della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, sicché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 1 aprile 2016, n. 824; *ibid.* 12 febbraio 2016, n. 413; *ibid.* 23 ottobre 2015, n. 2645; *ibid.*, 10 luglio 2015, n. 1716);
- g) nel caso di specie, poiché il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato in data 8 febbraio 2012, alla data di emissione del provvedimento impugnato, il 30 marzo 2017, la sanzione amministrativa era ormai prescritta;
- h) il ricorso va dunque accolto, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla provvedimento emesso dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 15 - Compatibilità paesaggistica e danno ambientale, del 30 marzo 2017, prot.n. 108684/SIAR.

Condanna la Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, alla rifusione, in favore di Rocco Foti delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO